



www.regione.umbria.it/sociale

Avviso pubblico “Family help”: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020

Asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà”

Priorità di investimento 9.4 – R.A. 9.3

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- 1) Anche in Umbria, dove le reti parentali e personali da sempre svolgono una consistente funzione di supporto alle necessità della vita quotidiana, la società regionale, e la sua componente femminile in particolare, a fronte del perdurare di una severa crisi sociale ed economica e della precarietà occupazionale, incontrano crescenti difficoltà sia esistenziali che nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il sistema regionale offre un novero di servizi socio-assistenziali e socio-educativi (rivolti a segmenti di popolazione particolarmente rilevanti nella tenuta inclusiva della società, come i minori, gli anziani e persone con disabilità), che vengono garantiti dalla rete dei servizi sociali territoriali, tuttavia, il cambiamento dei bisogni ha determinato una maggiore difficoltà nell'accesso ai servizi non sempre concepiti in maniera flessibile. Ed invero, talvolta si ricorre a prestazioni pre-professionali, spesso caratterizzate da scarsa o nulla regolarità dal punto di vista contributivo e reddituale (c.d. “lavoro nero”). In tale contesto l'intervento è volto al miglioramento delle relazioni di supporto alla famiglia, agendo in modo integrato su due aspetti:

- la dotazione di risorse a famiglie, con significativo carico di cura nei confronti di adulti e minori, in possesso di specifici requisiti sociali e reddituali, favorendo, in tal modo, anche una maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro;
- l'emersione del lavoro nero, attraverso il ricorso alle forme contrattuali di lavoro previste dalla normativa vigente.

Art. 2 – Oggetto dell'intervento e dotazione finanziaria

- 1) Il presente avviso si colloca all'interno del quadro programmatico del PO FSE UMBRIA 2014-2020 nel seguente modo:

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà;

Priorità d'investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale.



www.regione.umbria.it/sociale

Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

Azione 9.3.6 Implementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera], per la promozione dell'occupazione regolare nel settore.

Intervento specifico 9.3.6.3: *"Family help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie"* (denominazione, ai sensi del D.I.A. nella sua formulazione in corso di aggiornamento).

- 2) Con il presente avviso si attribuiscono contributi alla persona che lavora o è inserita in un percorso di formazione o qualificazione professionale, di cui al successivo art. 3 del presente avviso, per servizi rivolti ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, coniugare il diritto al lavoro con il lavoro di cura familiare, prioritariamente svolto dalle donne e, pertanto, a ridurre la disparità, creando le condizioni necessarie per una loro maggiore partecipazione e/o permanenza sul mercato del lavoro. Il contributo viene erogato a seguito di presentazione di apposita domanda e selezione dei destinatari secondo quanto previsto dal successivo art. 5, a fronte di spese sostenute per la retribuzione di prestazioni/servizi integrativi flessibili, da parte di un prestatore di lavoro a domicilio, acquisibili nel rispetto della normativa in materia di lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) attività di supporto a bambini e ragazzi, fra cui accompagnamento a scuola o nelle attività extrascolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
 - b) supporto all'espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane, accompagnamento di persone (quali minori, adulti ed anziani in difficoltà, esclusi coloro che fruiscono di un servizio in strutture, sociali, socio-sanitarie e sanitarie, a ciclo residenziale oppure fruiscono dell'assistente *familiare* finanziato con risorse del POR FSE 2014-2020 a valere sull'Avviso Pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di *"domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità"*) e con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e sanitario come quelle normate dalla legge regionale 11 del 9 aprile 2015 *"Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"*, art. 299, e/o le prestazioni sanitarie comunque relative all'esercizio di attività e professioni nei campi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari oggetto di normazione cogente nazionale e/o regionale.
- 3) La Zona sociale n ____ destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di € _____.



www.regione.umbria.it/sociale

Art. 3 - Destinatari del contributo

- 1) Sono destinatari del contributo le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto il 18 anno di età;
 - b) essere residente in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N _____;
 - c) essere:
 - b1. cittadini italiani;
 - b2. cittadini comunitari;
 - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata.
 - d) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - e) essere titolare di un contratto di lavoro, oppure svolgere un lavoro autonomo, oppure essere iscritto/a ad un corso di formazione e/o di qualificazione professionale, oppure svolgere un tirocinio extra-curriculare, pratica professionale, anche quella per l'accesso alle professioni ordinarie;
 - f) trovarsi in una o più situazioni in cui si rende necessaria la cura di altre persone facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico, oppure, se non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, almeno siano legate da vincolo di parentela o di affinità in linea retta, fino al 3° grado e collaterale fino al 2° grado, o di coniugio ovvero convivenza ai sensi della normativa vigente, quali :
 - 1. figli in età minore;
 - 2. persona adulta (fino a 64 anni di età) bisognosa di cura;
 - 3. persona anziana (di età uguale o superiore a 65 anni);
 - 4. persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*"¹;

¹ Legge 104/1992

Art. 3

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 4

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali



www.regione.umbria.it/sociale

- g) avere un ISEE non superiore ad euro 25.000,00.
- 2) I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 5 del presente avviso.
- 3) Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente avviso o di eventuale sua riapertura. Nel caso di presentazione di più domande, nell'arco di validità del presente avviso, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo. Nel caso in cui più persone di cui al comma 1 lettera f) facciano parte dello stesso nucleo familiare può essere presentata una domanda riferita solo ad una di esse, a pena di inammissibilità.
- 4) In ogni caso sono escluse le domande presentate da coloro:
 - a) che si trovano a prestare 'cura' a persone che fruiscono di servizi in strutture, sociali, socio-sanitarie e sanitarie, a ciclo residenziale.
 - b) che si trovano a prestare 'cura' a persone che beneficiano dell'intervento a valere sull'Avviso Pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di "domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità" finanziato con risorse del POR FSE Umbria 2014-2020.

Articolo 4 - Spese ammissibili e ammontare del contributo

- 1) Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente avviso è concesso per un ammontare massimo di € 800,00 a persona a fronte di una spesa sostenuta e quietanzata per la retribuzione di prestazioni di lavoro quali quelle previste dallo stesso articolo rese da un lavoratore individuale a domicilio sulla base di un rapporto di lavoro anche già in atto al momento di presentazione della domanda:
 - a) ai sensi del d.lgs. 15 giugno 2017, n. 81 ss.mm.ii. "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
 - b) ai sensi dell'art. 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale", per un massimo di 80 ore di lavoro.
- 2) In entrambi i casi di cui al comma precedente la spesa va effettuata entro 6 mesi dalla data della concessione del contributo.
- 3) Nel caso di rapporti di lavoro di cui alla lett. b) del precedente comma la persona beneficiaria del contributo di cui al presente avviso, deve, prioritariamente, avvalersi dei lavoratori iscritti all'elenco regionale *Family helper*, pubblicato sul portale regionale (www.regione.umbria.it) alla pagina <http://www.regione.umbria.it/sociale>.
- 4) Fra il prestatore di lavoro e la persona beneficiaria del contributo non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta o collaterale).



www.regione.umbria.it/sociale

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della richiesta di contributo

- 1) La domanda deve essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti di cui all'art., con una delle seguenti modalità *[n.d.r. le modalità di presentazione delle domande possono essere ridefinite secondo l'organizzazione interna della Zona sociale]*:
 - a) a mano presso l'Ufficio _____ del Comune _____ capofila di Zona Sociale n. _____;
 - b) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: _____
 - c) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: _____Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
- 2) Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul _____ e fino al _____. Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede *[n.d.r. in caso di modifiche coordinare questo comma con le modalità di presentazione delle domande indicate al precedente comma 1]*:
 - a) la data di ricezione dell'ufficio _____ del Comune _____ capofila di Zona sociale n. ____ (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
 - b) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
 - c) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 3) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, parte integrante e sostanziale del medesimo, denominata "Domanda di ammissione - "Family help". L'allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nel rispettivo modello, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritto.
- 4) La domanda dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici dalla persona che presenta la domanda nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);
 - b) dichiarazione di essere:
 - b1. cittadini italiani;
 - b2. cittadini comunitari;
 - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione in-



www.regione.umbria.it/sociale

ternazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata.

- c) dichiarazione di godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - h) dichiarazione di essere titolare di un contratto di lavoro, oppure di svolgere un lavoro autonomo, oppure di essere iscritto ad un corso di formazione e/o di qualificazione professionale, oppure di svolgere un tirocinio extra-curriculare, pratica professionale, anche quella per l'accesso alle professioni ordinarie;
 - d) dichiarazione di trovarsi in una o più situazioni in cui si rende necessaria la cura delle persone di cui al precedente art. 3 comma 1, lett. f);
 - e) certificazione ISEE ai sensi della normativa vigente in corso di validità;
 - f) l'accettazione delle regole relative alla richiesta di erogazione delle prestazioni ai *family helper* come da allegato b) di cui all'avviso ex DD 5875 del 30/06/2016, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3;
- 5) Alla domanda deve essere allegata:
- a) copia di certificazione ISEE ai sensi della normativa vigente in corso di validità;
 - b) copia della certificazione attestante l'handicap *ex lege* 104/92 nel caso si dichiari che una o più delle persone che necessitano di cura è persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
 - c) copia del documento di identità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo.
- 6) Le dichiarazioni di cui al precedente comma dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. La domanda di cui al presente articolo, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Articolo 6 – Ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie.

- 1) Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5 c. 1, il Comune _____ della Zona sociale _____ [*n.d.r. indicare la struttura regionale competente*], procede all'esame delle domande pervenute sulla base dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 07.07.2015.
- 2) Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 e 5 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
 - a) ammessa a successiva valutazione;
 - b) non ammessa con motivazione.



www.regione.umbria.it/sociale

- 2) Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 3) Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione. La valutazione avviene con la compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato denominato '*scheda di valutazione*', costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, e l'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella griglia del citato allegato, che attengono:
 - a) alla situazione familiare: punti max 5 su 100
 - b) alla situazione familiare carichi di 'cura': punti max 50 su 100
 - c) alla situazione economica familiare risultante dalla certificazione ISEE: punti max 45 su 100
- 4) La fase istruttoria per l'ammissibilità e la successiva valutazione dovrà concludersi entro un massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 5 c. 2 del presente avviso con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo nei limiti di quanto richiesto e comunque non oltre l'importo massimo di cui all'art. 4, comma 1. Il provvedimento verrà comunicato alla persona beneficiaria del contributo tramite apposita notifica scritta.

Art. 7 – Modalità e tempi di rendicontazione e di erogazione del contributo

- 1) La persona beneficiaria del contributo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 2, ai fini della erogazione del contributo dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) nell'ipotesi di contratto di lavoro stipulato ai sensi D. Lgs. 15 giugno 2017 n. 81 ss.mm.ii.:
 - il contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro nel rispetto della normativa;
 - il cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
 - Il report/timesheet (*sulla base di un modulistica che sarà fornita al beneficiario del contributo*) delle attività svolte prestatore di lavoro sottoscritto da quest'ultimo e dalla persona beneficiaria del contributo con indicazione del periodo di tempo in cui il contributo è stato speso per esigenze di conciliazione;



www.regione.umbria.it/sociale

b) nell'ipotesi di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 54 *bis* del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 *"Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale"*, tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Inps n. 107 del 05/07/2017:

- comunicazione obbligatoria all'Inps del lavoro occasionale;
- copia mod. F24 o altro strumento di pagamento elettronico relativo al versamento all'Inps da parte del beneficiario del contributo (datore di lavoro) della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori;
- copia del documento che attesti l'avvenuto pagamento al lavoratore, da parte dell'Inps,
- report/timesheet delle attività svolte dal prestatore di lavoro, sottoscritti da quest'ultimo e dal datore di lavoro, con indicazione del periodo di tempo in cui il contributo è stato speso per esigenze di conciliazione;
- dichiarazione della motivazione dell'impossibilità di avvalersi per le prestazioni dell'iscritto all'elenco regionale 'family helper' (di cui alla DD 5875/2016) pubblicato sul portale regionale alla pagina <http://www.regione.umbria.it/sociale>.

2) La erogazione del contributo avverrà successivamente alla validazione, da parte degli servizi comunali competenti, della rendicontazione di cui al comma precedente, in una unica soluzione.

Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

- 1) Tutti i requisiti previsti all'art. 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 2) I requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) e f) nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, devono essere mantenuti, durante il periodo di tempo in cui il beneficiario del contributo dichiara di aver sostenuto la spesa per esigenze di conciliazione, a pena di decadenza, a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Il beneficiario del contributo dovrà dare, comunicazione scritta dell'avvenuta perdita dei requisiti entro 15 giorni a _____ [n.d.r. indicare le modalità con le quali effettuare la comunicazione].
- 3) Qualora nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento di concessione e il termine di cui all'art. 4 comma 2, intervengano fatti o eventi che, comunque, vadano ad incidere sull'utilizzabilità del contributo concesso, l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso.
- 4) E' causa di decadenza la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 7, nei modi e termini in esso stabiliti.



www.regione.umbria.it/sociale

- 5) Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite oltre agli interessi legali.
- 6) Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 9 saranno riscontrate inadempienze rispetto a quanto previsto con il presente avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già percepite, oltre agli interessi legali, interessate dal provvedimento di revoca.

Art. 9 - Controlli e verifiche

- 1) Il Comune _____, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati, e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
- 2) Sono previste, da parte del Comune di _____ capofila della Zona Sociale n. _____, della Regione o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sulla corretta attuazione.

Art. 10 - Informazioni sul procedimento

- 1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: _____
- 2) Il Responsabile del procedimento è _____ Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
- 3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è _____.
- 4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante _____ con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale _____



www.regione.umbria.it/sociale

Art. 11- Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali. E, comunque, ai sensi del medesimo D.lgs. si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è _____

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente _____.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i richiedenti autorizzano il Comune di _____ capofila della Zona Sociale, a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di _____, in via esclusiva.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.